COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Roma, 27 marzo 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE MERCOLEDÌ 27 MARZO 2013

1. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.
avverso le sanzioni:
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva;
- ammenda di € 10.000,00 al calc. Del Vecchio Gennaro;
- ammenda di € 10.000,00 al calc. Jadid Abderrazzak,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione alla gara Virtus Lanciano/Grosseto del 22.9.2012 (nota n. 3472/198 pf12-13 GR/mg del 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte nella misura così rideterminata:
- ammenda di € 3.000,00 ai calciatori Del Vecchio Gennaro e Jadid Abderrazzak;
- ammenda di € 3.000,00 alla Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l..

2. Ricorso GENOA CRICKET AND F.C. SPA
avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Milan del 08.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 162 dell'11.3.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a € 20.000,00.

3. Ricorso U.S. GROSSETO F.C.
avverso le sanzioni:
- ammenda di € 5.000,00 alla reclamante;
- ammenda di € 5.000,00 al sig. Camilli Piero, Dirigente della Società,

inflitte seguito gara Grosseto/Verona del 9.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte:
- all'ammenda di € 3.000,00 per la Società U.S. Grosseto F.C. s.r.l;
- all'ammenda di € 3.000,00 per il Sig. Camilli Piero.

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza CALCIO PADOVA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Dellafiore Herman Paolo seguito gara Bari/Padova del 19.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 90 del 21.3.2013)

RESPINTO

5. Ricorso NOVARA CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al Sig. Accornero Carlo, Presidente della società Novara;
- inibizione per mesi 2 al Sig. De Salvo Massimo Antonino, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della società Novara;
- penalizzazione di 1 punto in classifica alla reclamante da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, in ordine a quanto ascritto al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - nota n. 4745/570 pf12-13/SP/blp del 11.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 4.3.2013)

ORDINANZA ISTRUTTORIA E SOSPENSIVA

6. Ricorso POL.NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 al sig. Capone Ferruccio ed ammenda di € 3.000,00;
- ammenda di € 3.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte all'Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. - nota n.3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

Preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6, 7 e 8:

- **ACCOGLIE** il reclamo della Pol. Nuovo Campobasso annullando le sanzioni inflitte.
- **RESPINGE** i reclami della A.C.F. Fiorentina S.p.A. e del Sig. Corvino Pantaleo.

7. Ricorso ACF FIORENTINA S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in via autonoma, ed in relazione all'art. 103 bis N.O.I.F. ascritte al proprio Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società, all'epoca dei fatti, Sig. Pantaleo Corvino - nota n. 3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

8. Ricorso Sig. CORVINO PANTALEO (all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante ACF Fiorentina)

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1;
- ammenda di € 15.000,00,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in via autonoma, ed in relazione all'art. 103 bis N.O.I.F. per aver omesso di depositare il modulo di risoluzione consensuale - nota n. 3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2012)

9. Ricorso F.C. PRO VERCELLI 1892

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 5.000,00 alla reclamante;
- ammenda di € 5.000,00 al Sig. Romairone Giancarlo,

inflitte seguito gara Juve Stabia-Pro Vercelli del 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA